

Regolamento dell'Organismo di Vigilanza

Articolo 1

Scopo e ambito di applicazione

1.1 Presso Bolzoni S.p.A. (di seguito la “Società”) è istituito un organismo con funzioni di vigilanza e controllo (di seguito “Organismo”) in ordine al funzionamento, all’efficacia ed all’osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito il “Modello”) adottato dalla Società allo scopo di prevenire i reati dai quali possa derivare la responsabilità amministrativa della stessa, in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

1.2 Il presente regolamento (di seguito il “Regolamento”) è disposto dalla Società al fine di disciplinare il funzionamento dell’Organismo.

1.3 A garanzia del principio di terzietà l’Organismo è collocato in posizione gerarchica di vertice della società, riportando direttamente ed esclusivamente al Consiglio di Amministrazione.

1.4 Nell’esercizio delle sue funzioni, l’Organismo deve improntarsi a principi di autonomia e di indipendenza.

Articolo 2

Nomina e composizione

2.1 L’Organismo è un organo collegiale composto da tre membri. L’Organismo elegge fra i suoi membri un Presidente al quale spetta il compito di coordinare e programmare le attività dell’Organismo e guidare lo svolgimento delle relative riunioni.

2.2 Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina e alla revoca dei membri dell’Organismo mediante delibera consiliare. La delibera di nomina indicherà altresì la durata in carica dei componenti dell’Organismo.

2.3 La composizione dell’Organismo può essere modificata in qualsiasi momento a seguito di apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.

2.4 I membri sono scelti tra soggetti qualificati ed esperti in ambito legale, contabile o fiscale, dotati di adeguata professionalità nelle materie anzidette; se scelti all’interno del Consiglio di Amministrazione, devono essere soggetti non esecutivi, dei quali la maggioranza indipendenti.

2.5 I membri dell’Organismo possono essere nominati sia tra soggetti esterni sia tra soggetti interni alla Società. Non possono essere eletti alla carica di componente dell’Organismo coloro che:

- abbiano subito condanne;
- amministrino imprese o organizzazioni che, anche in modo indiretto, ostacolano lo sviluppo umano o contribuiscano a violare i diritti fondamentali della persona.

2.6 I membri dell’Organismo non sono soggetti, in tale qualità e nell’ambito dello svolgimento della propria funzione, al potere gerarchico e disciplinare di alcun organo o funzione appartenente alla Società.

Articolo 3

Sostituzione dei membri dell'Organismo

3.1 Il Consiglio di Amministrazione della Società può revocare in ogni momento i membri dell'Organismo.

3.2 La mancata partecipazione a due o più riunioni, anche consecutive, senza giustificato motivo, nell'arco di dodici mesi consecutivo, così come il venire meno dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo precedente, comporta la decadenza automatica del membro dell'Organismo dall'ufficio.

3.3 In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza di un membro dall'Organismo, questo ne darà comunicazione tempestiva al Consiglio di Amministrazione, il quale provvederà senza indugio alla sua sostituzione. È fatto obbligo al Presidente ovvero al membro più anziano dell'Organismo di comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione il verificarsi di una delle ipotesi dalle quali derivi la necessità di sostituire un membro dell'Organismo stesso.

3.4 In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza del Presidente subentra a questi il membro più anziano, il quale rimane in tale carica fino alla nomina del nuovo Presidente dell'Organismo.

Articolo 4

Scioglimento dell'Organismo

4.1 L'Organismo è sciolto qualora venga meno la maggioranza dei suoi componenti o vi sia una comprovata evidenza di impossibilità di funzionamento dell'Organismo stesso. Il Consiglio di Amministrazione provvede al rinnovo dell'Organismo. L'Organismo decaduto conserva le proprie funzioni sino all'insediamento del nuovo Organismo di Vigilanza.

Articolo 5

Convocazione, voto e delibere dell'Organismo

5.1 L'Organismo si riunisce ogni volta che sia ritenuto opportuno dal Presidente, ovvero ne faccia richiesta scritta al Presidente almeno un membro. È fatto, in ogni caso, obbligo all'Organismo di riunirsi almeno trimestralmente.

5.2 La riunione dell'Organismo è convocata dal Presidente mediante avviso contenente l'ordine del giorno, inviato anche a mezzo fax o posta elettronica, almeno dieci giorni prima della data stabilita per la riunione, o, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima di tale data. Si intende, in ogni caso validamente convocata, la riunione alla quale, pur in assenza di formale convocazione ai sensi del precedente comma, partecipino tutti i membri dell'Organismo. Per ogni argomento da trattare deve essere messa a disposizione dei membri la relativa documentazione.

5.3 Il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale ed il Presidente del Consiglio di Amministrazione hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'Organismo.

5.4 Le riunioni dell'Organismo sono valide con la presenza di almeno due membri e sono presiedute dal Presidente, il quale ha la facoltà di designare, di volta in volta, un segretario.

5.5 Alle riunioni dell'Organismo possono essere invitati a partecipare i componenti del Collegio Sindacale. Altresì l'Organismo può convocare addetti della Società o consulenti, anche esterni con esperienza in specifiche materie.

5.6 Ciascun membro dell'Organismo ha diritto ad un voto. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta degli aventi voto presenti.

5.7 Di ogni riunione deve redigersi apposito processo verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dagli intervenuti. I verbali delle riunioni devono essere custoditi dall'Organismo. Il segretario su mandato del Presidente cura la stesura dell'Ordine del Giorno, l'invio delle convocazioni.

Articolo 6 Funzioni del Presidente

6.1 Il Presidente, oltre a convocare e presiedere le riunioni dell'Organismo, coordina i lavori dello stesso e dà esecuzione alle sue determinazioni.

6.2 In caso di assenza del Presidente, le riunioni dell'Organismo sono presiedute dal membro più anziano.

Articolo 7 Obblighi di riservatezza

7.1 I componenti dell'Organismo sono tenuti al segreto in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni. Tale obbligo, tuttavia, viene meno nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

7.2 I componenti dell'Organismo assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengono in possesso – con particolare riferimento alle segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello – e si astengono dal ricercare ed utilizzare informazioni riservate, per fini diversi da quelli di cui al paragrafo 5.2 del Modello, o in ogni caso per scopi non conformi alle funzioni proprie dell'Organismo, salvo il caso di espressa autorizzazione. In ogni caso ogni informazione in loro possesso viene tratta in conformità con la legislazione vigente in materia ed, in particolare in conformità con il D.Lgs. 196/2003 “ Codice in materia di protezione dei dati personali”.

7.3 L'inosservanza dei suddetti obblighi implica la decadenza automatica dalla carica di membro dell'Organismo.

Articolo 8 Modifiche al regolamento

8.1 Eventuali modifiche al presente regolamento possono essere adottate unicamente a mezzo di delibere validamente adottate dal Consiglio di Amministrazione della Società.